Allianz
Global Assistance

Informazioni per il cliente e Condizioni generali d'assicurazione
Passaporto di assicurazione viaggi basic

Informazioni per il cliente conformi alla LCA

La seguente informativa per il cliente fornisce una sinossi chiara e concisa sull'identità dell'assicuratore e sul contenuto essenziale del contratto d'assicurazione (art. 3 della Legge federale sul contratto d'assicurazione, LCA). Per il contenuto e l'entità dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto di assicurazione fanno fede esclusivamente la polizza assicurativa e le Condizioni generali d'assicurazione (CGA).

Chi è l'assicuratore?
L'assicuratore è AGA International S.A., Parigi, succursale di Wallisellen (Svizzera), di seguito Allianz Global Assistance o AGA, con sede nella Hertistrasse 2, 8304 Wallisellen. In materia di protezione giuridica l'assicuratore è CAP, Compagnia d'Assicurazione di Protezione giuridica S.A., con sede nella Neue Winterthurerstrasse 88, 8304 Wallisellen.

Chi è il contraente dell'assicurazione?
Il contraente dell'assicurazione è la persona indicata come tale nella polizza assicurativa.

Quali rischi sono assicurati e cosa comprende la protezione assicurativa?
I rischi assicurati nell'ambito del rispettivo contratto assicurativo nonché l'entità e le limitazioni della copertura assicurativa risultano dalla polizza assicurativa e dalle Condizioni generali d'assicurazione (CGA). A titolo orientativo è riportata di seguito una descrizione sintetica delle varie componenti assicurative offerte:

- **Viaggio sostitutivo**
  Indennizzo sotto forma di un buono per un viaggio del valore del pacchetto originariamente prenotato (al massimo sino a concorrenza della somma assicurata indicata nella panoramica delle prestazioni assicurative e tenendo conto dei servizi di viaggio non addebitati o rimborsati). Vale solo per le persone rimpatriate nell'ambito della copertura Assistenza in seguito a malattia o incidente.
- **Assistenza auto**
  Organizzazione e assunzione delle spese per soccorso stradale/traino/recupero in caso di guasto o incidente di un veicolo a motore guidato dalla persona assicurata (autovetture e camper fino a 3,5 t e motocicli); event. assunzione delle spese per un necessario pernottamento o viaggio di rientro con mezzi di trasporto pubblici o auto a noleggio (solo all'estero) nonché rientro del veicolo guasto. Per determinate prestazioni il massimale è limitato.
- **Ritardo del volo**
  Assunzione delle spese sostenute per albergo, cambio di prenotazione e telefono (al massimo sino a concorrenza della somma assicurata indicata nella panoramica delle prestazioni assicurative) in seguito alla perdita del volo di coincidenza per un ritardo di almeno tre ore.
- **Private Medical**
  Assunzione delle spese di cura (al massimo sino a concorrenza della somma assicurata indicata nella polizza assicurativa) per interventi sanitari d'emergenza per il trattamento di malattie o infortuni della persona assicurata durante il viaggio all'estero. L'assicurazione s'intende come assicurazione integrativa alle assicurazioni sociali di legge (assicurazione malattia, assicurazione contro gli infortuni ecc.) ed eventuali assicurazioni complementari.
- **Assicurazione bagagli**
  Indennizzo (al massimo sino a concorrenza della somma assicurata indicata nella polizza assicurativa) per gli oggetti di uso personale portati con sé per il viaggio o consegnati a un'impresa di trasporti e appartenenti alla persona assicurata sottratti, rubati, danneggiati o distrutti durante il viaggio ovvero smarriti o danneggiati durante il trasporto da parte dell'impresa di trasporti. Per determinati oggetti, eventi o prestazioni il massimale è limitato. In caso di furto è applicata una franchigia di CHF 200.– per evento.
- **Incidente aereo**
  Erogazione di capitale (come da somma assicurata indicata nella polizza assicurativa) in caso di decesso o invalidità della persona assicurata in seguito a incidente aereo come passeggero. Se un tale evento riguarda più persone assicurate, il capitale da versare per tutte le persone assicurate è limitato a un massimale di CHF 10'000'000.– (se le singole richieste di risarcimento superano complessivamente tale massimale, viene effettuata una ripartizione proporzionale).
- **Protezione giuridica**
  Assunzione (al massimo sino a concorrenza della somma assicurata indicata nella panoramica delle prestazioni assicurative) di prestazioni di protezione giuridica esclusivamente in relazione a viaggi fuori dalla Svizzera e dal Principato del Liechtenstein.

Quali persone sono assicurate?
Per le assicurazioni di durata inferiore a un anno (assicurazioni di breve durata) sono assicurate le persone elencate nella polizza assicurativa.
Per le assicurazioni di durata di un anno (assicurazioni annuali) è indicato nella polizza assicurativa, se la protezione assicurativa vale solamente per il contraente dell'assicurazione (persona singola) o per il contraente dell'assicurazione e le persone che abitano nello stesso nucleo familiare nonché per i loro figli minorenni che non abitano nello stesso nucleo familiare (assicurazione famiglia).
Le persone assicurate risultano in linea di principio dalla corrispondente polizza assicurativa e dalle Condizioni generali d'assicurazione (CGA).

Ambito di validità temporale e geografica della copertura assicurativa
In linea di principio durante il periodo assicurativo la copertura assicurativa vale in tutto il mondo. Sono fatte salve le limitazioni geografiche di cui alle Disposizioni particolari delle singole componenti assicurative (ad es. l'Assistenza auto vale solo in Europa) nonché le sanzioni commerciali o economiche ovvero l'embargo operati da Nazioni Unite, Unione Europea, Stati Uniti d'America o Svizzera in conflitto con la copertura assicurativa.

Quali sono le esclusioni essenziali?
Il presente elenco contiene unicamente le esclusioni più usuali della copertura assicurativa. Altre esclusioni sono riportate dalle disposizioni sulle esclusioni ("Eventi e prestazioni non assicurati") di cui alle Condizioni generali d'assicurazione e alla LCA:

- *In linea di principio, per tutte le componenti assicurative non sussiste alcuna copertura assicurativa per eventi già insorti al momento della stipula del contratto o della prenotazione del viaggio oppure all'inizio della prestazione prenotata; lo stesso vale per gli eventi il cui insorgere era riconoscibile al momento della stipula del contratto o della prenotazione del viaggio oppure all'inizio della prestazione prenotata.*
- *Non sussiste inoltre alcuna copertura assicurativa per eventi, quali abuso di alcool, droghe o medicinali, suicidio o tentato suicidio, partecipazione a scioperi o disordini, a competizioni o allenamenti con veicoli a motore o imbarcazioni, partecipazione ad azioni rischiose durante le quali ci si espone consapevolmente a un pericolo o per colpa grave o premeditazione o omissione.*
- *Non sono inoltre assicurati eventi bellici, atti terroristici, disordini di qualsiasi tipo, epidemie, pandemie, catastrofi naturali e incidenti con sostanze atomiche, biologiche o chimiche e relative conseguenze; non sono assicurate le conseguenze derivanti da eventi provocati da provvedimenti delle autorità, ad es. confisca dei beni, arresto, divieto d'espatrio o chiusura dello spazio aereo.*
- *La prestazione assicurativa prevista nell'ambito della copertura **Viaggio sostitutivo** viene erogata solo se il rimpatrio dell'avente diritto è disposto dalla centrale d'emergenza AGA.*
- *Anche nell'ambito dell'**Assistenza auto** esiste un diritto alla prestazione solo se AGA ha dato preventivamente il proprio consenso o il soccorso stradale oppure il traino è stato organizzato da AGA.*
- *Nell'ambito della copertura **Private Medical** non sussiste fra l'altro alcuna copertura assicurativa per infortuni e malattie già presenti alla stipula dell'assicurazione nonché per le rispettive conseguenze, complicazioni, peggioramenti o ricadute, in particolare anche per malattie croniche o recidive, a prescindere dal fatto che la persona assicurata ne fosse già a conoscenza alla stipula dell'assicurazione.*
- *Nell'ambito della copertura **Assicurazione bagagli** non sono assicurati fra gli altri: hardware per computer, telefoni cellulari, apparecchi di navigazione, software di ogni tipo, oggetti di valore lasciati su un veicolo, attrezzature cinematografiche, fotografiche e video, gioielli e pellicce, purché, durante il trasporto su mezzi pubblici,*

rientrino nell'ambito di responsabilità dell'impresa di trasporti pubblici, nonché occhiali (in caso di danneggiamento e distruzione); lo stesso vale per danni imputabili a inosservanza del normale obbligo di cura da parte della persona assicurata, effetti lasciati o appoggiati senza sorveglianza, anche per breve tempo, in un luogo accessibile a chiunque al di fuori del raggio d'intervento diretto personale della persona assicurata oppure smarrimento, perdita e dimenticanza.

Quali obblighi hanno il contraente dell'assicurazione e le persone assicurate?
Il seguente elenco contiene solo gli obblighi più usuali. Altri obblighi risultano dalle Condizioni generali d'assicurazione e dalla LCA:
- Per l'assenso alle cure in reparto privato nell'ambito della copertura **Private Medical** si dovrà informare la centrale d'emergenza AGA e ottenere il suo consenso. La centrale d'emergenza AGA è a disposizione 24 ore su 24 (le conversazioni con la centrale d'emergenza vengono registrate): telefono +41 44 202 00 00 / telefax +41 44 283 33 33.
- Nell'ambito della copertura **Assicurazione bagagli** è necessario far confermare immediatamente e dettagliatamente le cause, le circostanze e l'entità dell'evento (in caso di furto e rapina dalla centrale di polizia più vicina al luogo del reato; in caso di danno dall'impresa di trasporti, da terzi responsabili o dal responsabile del viaggio e/o dalla direzione dell'albergo; in caso di perdita o di ritardata consegna da parte dell'azienda di trasporti pubblici responsabile). L'entità del danno va attestata mediante ricevute originali.
- Nell'ambito della copertura **Protezione giuridica**, la necessità di assistenza legale deve essere comunicata il più rapidamente possibile a CAP Protezione giuridica, Affari speciali, Casella postale, 8010 Zurigo, telefono +41 58 358 09 09, telefax +41 58 358 09 10, e-mail: capoffice@cap.ch, riferimento: Z75.1.685.643.
- I sinistri nell'ambito delle coperture **Viaggio sostitutivo**, **Ritardo del volo**, **Private Medical**, **Assicurazione bagagli** e **Incidente aereo** dovranno essere comunicati tempestivamente ad AGA allegando la documentazione necessaria indicata nelle Disposizioni particolari delle singole componenti assicurative (indirizzo di contatto cfr. CGA punto I 12).
- In ogni caso, la persona assicurata è tenuta a intraprendere tutto quanto possa contribuire alla riduzione del danno o al suo chiarimento; in caso di sinistro per malattia o infortunio, la persona assicurata deve provvedere a esonerare i medici curanti dal loro segreto professionale nei confronti di AGA.
- Qualora la persona avente diritto violasse i propri obblighi, AGA potrà ridurre o rifiutare le proprie prestazioni.

A quanto ammonta il premio?
L'ammontare del premio dipende dai rischi assicurati e dalla copertura concordata. L'ammontare del premio è definito nella domanda d'assicurazione e risulta dalla polizza assicurativa.

Quando inizia e quando termina l'assicurazione?
Inizio e fine dell'assicurazione sono definite nella domanda d'assicurazione e sono indicati nella polizza assicurativa.
Le assicurazioni con durata di un anno (assicurazioni annuali) dopo lo scadere della durata contrattuale di un anno si rinnovano tacitamente ogni volta di un ulteriore anno, a condizione che il contraente dell'assicurazione o AGA non abbiano disdetto per iscritto il contratto alla scadenza, osservando un periodo di disdetta di tre mesi.
Le assicurazioni con una durata inferiore ad un anno (assicurazioni di breve durata) terminano alla data di scadenza di cui alla domanda d'assicurazione e riportata nella polizza assicurativa.
I contratti assicurativi possono essere conclusi anticipatamente in linea di principio mediante disdetta in particolare nei seguenti casi:
- dopo un sinistro per il quale l'assicuratore ha fornito prestazioni, a condizione che la disdetta da parte dell'assicuratore avvenga al più tardi con il pagamento del danno o l'evasione del caso (ad es. Assistenza/Protezione giuridica) oppure che la disdetta da parte del contraente dell'assicurazione avvenga al più tardi 14 giorni dopo essere venuti a conoscenza del pagamento o dell'evasione del caso.
- in caso di adeguamento dei premi da parte di AGA (assicuratore). In questo caso, la disdetta del contraente dell'assicurazione deve pervenire all'assicuratore al più tardi l'ultimo giorno prima dell'entrata in vigore dell'adeguamento dei premi.
- in caso di truffa a danno dell'assicurazione (disdetta da parte dell'assicuratore).

Il presente elenco riporta esclusivamente le possibilità di cessazione più usuali. Altre possibilità di cessazione risultano dalle Condizioni d'assicurazione generali e dalla LCA.

Come tratta i dati AGA?
L'elaborazione dei dati personali rappresenta una base fondamentale dell'attività assicurativa. Nell'elaborazione di dati personali, AGA opera nel rispetto della Legge federale sulla tutela dei dati (LPD). Ove necessario, AGA ottiene richiede alla persona assicurata il necessario assenso all'elaborazione dei dati con il modulo per la segnalazione dei sinistri .
I dati personali elaborati da AGA includono dati rilevanti per la stipula del contratto e la gestione del contratto e dei sinistri. In primo luogo vengono elaborati i dati del contraente dell'assicurazione ovvero delle persone assicurate contenuti nella domanda di assicurazione e nella denuncia di sinistro. Nell'interesse di tutti i contraenti dell'assicurazione, in determinate circostanze viene effettuato anche uno scambio dati con gli assicuratori precedenti e i riassicuratori all'estero e in patria. AGA elabora inoltre i dati personali anche in relazione alle ottimizzazioni dei prodotti nonché per scopi di marketing propri.
Per poter offrire una copertura assicurativa completa a condizioni convenienti, le prestazioni di AGA vengono erogate in parte da società giuridicamente indipendenti all'estero e in patria. Al riguardo si può trattare di società del Gruppo Allianz o di partner di cooperazione. Nell'ambito dell'assolvimento degli obblighi contrattuali, AGA ricorre alla trasmissione di dati a livello sia interno che esterno al Gruppo.
AGA conserva i dati in forma elettronica o fisica ai sensi delle disposizioni di legge.
Le persone, i cui dati personali vengono elaborati da AGA, hanno diritto ai sensi della LPD a richiedere informazioni in merito a quali loro dati vengono eventualmente elaborati da AGA; hanno inoltre diritto a richiedere la correzione di dati errati.

Indirizzo di contatto per reclami
Allianz Global Assistance
Sales Administration Tourismus
Hertistrasse 2
Casella postale
8304 Wallisellen

Panoramica delle prestazioni assicurative

Componente assicurativa		Prestazione assicurativa	Somma assicurata max.	
D	Viaggio sostitutivo	Buono per un viaggio del valore del pacchetto prenotato a seguito di un evento assicurato	per evento	come da polizza
E	Assistenza auto	Soccorso stradale e traino a seguito di incidente o guasto. Per determinate prestazioni il massimale è limitato.		illimitato
F	Ritardo del volo	Spese per albergo, cambio di prenotazione e telefono in caso di perdita del volo di coincidenza	per evento	CHF 2'000.–
G	Private Medical	Assunzione dei costi sanitari sostenuti in Svizzera a seguito di un infortunio o di una malattia	per evento	CHF 1'000'000.–
H	Assicurazione bagagli	Rapina, furto, perdita, danneggiamento e distruzione. Per determinati oggetti il massimale è limitato	per evento	come da polizza
J	Incidente aereo	Morte/invalidità dovuta ad incidente aereo Prestazione massima in caso di incidente con più assicurati	per persona	come da polizza
L	Protezione giuridica	Protezione giuridica in relazione a viaggi	per evento Europa Mondo	 CHF 250'000.– CHF 50'000.–

Prestazioni di servizi senza assunzione delle spese

Componenti di servizio		Prestazione
M	Travel Hotline	Informazioni telefoniche su viaggi, ospedali e in caso di problemi sanitari lievi
O	Servizio di blocco carte di credito e carte clienti	Servizio di blocco carte di credito, carte bancarie e postali e carte clienti in caso di furto, rapina o smarrimento
P	Servizio di blocco del cellulare	Blocco del telefono cellulare in caso di furto, rapina o smarrimento
Q	Home Care	Comunicazione del numero di telefono di artigiani in caso di emergenza presso il domicilio
R	Servizio d'interpretariato	Servizio d'interpretariato telefonico

Condizioni Generali d'Assicurazione (CGA)

La copertura assicurativa di AGA International S.A., di Parigi, succursale di Wallisellen (Svizzera) (in seguito denominata Allianz Global Assistance o AGA) è definita dalla polizza assicurativa e dalle Condizioni generali d'assicurazione (CGA).

I	Disposizioni generali per tutte le componenti dell'assicurazione	3
II	Disposizioni particolari sulle singole componenti dell'assicurazione	5
D	Viaggio sostitutivo	5
E	Assistenza auto	5
F	Ritardo del volo	6
G	Private Medical	6
H	Assicurazione bagagli	7
J	Incidente aereo	8
L	Protezione giuridica	9
III	Disposizioni particolari per le singole componenti di servizio	9
M	Travel Hotline	9
O	Servizio di blocco carte di credito e carte clienti	10
P	Servizio di blocco del cellulare	10
Q	Home Care	10
R	Servizio d'interpretariato	10

I Disposizioni generali per tutte le componenti dell'assicurazione

Le disposizioni generali per tutte le componenti dell'assicurazione valgono solo se nelle disposizioni particolari delle singole componenti dell'assicurazione oppure delle componenti di servizio non sono previste disposizioni diverse.

1 Persone assicurate

1.1 Sono assicurate la/le persona/e indicata/e nella polizza assicurativa. Se viene stipulata un'assicurazione famiglia si considerano appartenenti alla stessa tutte le persone che vivono in comunione domestica e i relativi figli minori che non vivono in comunione domestica. La stipula della versione *Secure Trip Junior* è possibile soltanto fino al 26° anno di età compiuto.

1.2 Sono assicurate le persone di cui al punto I 1.1, con residenza fissa in Svizzera.

1.3 Ad eccezione delle assicurazioni annuali, sono assicurate le persone residenti all'estero di cui al punto I 1.1 purché abbiano prenotato il viaggio in Svizzera.

2 Validità geografica

Salvo disposizioni di diverso tenore nelle disposizioni particolari relative alle singole componenti dell'assicurazione oppure delle componenti di servizio, l'assicurazione è valida in tutto il mondo o in Europa, a seconda dell'assicurazione stipulata o delle indicazioni nella polizza assicurativa.

3 Estensione della copertura assicurativa (assicurazioni annuali)

3.1 Le assicurazioni annuali hanno validità di un anno a partire dalla data di inizio dell'assicurazione riportata nella polizza assicurativa. Fatto salvo il punto I 3.2, alla scadenza si rinnovano tacitamente di 1 anno, a condizione che né il contraente dell'assicurazione né AGA abbiano disdetto il contratto con un preavviso scritto di 3 mesi alla scadenza dello stesso.

3.2 Se il contraente dell'assicurazione trasferisce il proprio domicilio all'estero nel corso della durata contrattuale, il contratto si estingue alla data di scadenza successiva al trasferimento del domicilio. A partire dalla data del cambio di domicilio e fino alla data di scadenza, la copertura assicurativa è valida unicamente per i viaggi prenotati in Svizzera.

4 Obblighi in caso di sinistro

4.1 La persona assicurata è tenuta a fare tutto il possibile per contribuire a limitare il danno e a chiarire il caso.

4.2 La persona assicurata è tenuta ad assolvere interamente i propri obblighi contrattuali o legali di denuncia, informazione o comportamento (tra cui la denuncia immediata dell'evento assicurato all'indirizzo di contatto indicato al punto I 12).

4.3 Se il sinistro si è verificato in seguito a malattia o infortunio, la persona assicurata deve provvedere ad esonerare i medici curanti dal loro segreto professionale nei confronti di AGA.

4.4 Se la persona assicurata può fare valere anche nei confronti di terzi le prestazioni già riconosciute da AGA, essa è tenuta a salvaguardare tali diritti e a cederli a AGA.

4.5 I moduli per la segnalazione dei sinistri di AGA possono essere scaricati al sito www.allianz-assistance.ch/sinistri.

5 Violazione degli obblighi

Qualora la persona avente diritto violasse i propri obblighi, AGA potrà ridurre o rifiutare le proprie prestazioni.

6 Eventi e prestazioni non assicurati

6.1 Se un evento si era già verificato al momento della stipula del contratto, della prenotazione del viaggio~~,~~ oppure all'inizio della prestazione prenotata se la persona assicurata al momento della stipula del contratto, della prenotazione del viaggio oppure all'inizio della prestazione prenotata poteva già prevederne il verificarsi, non sussiste alcun diritto alla prestazione.

6.2 Non sono assicurati quegli eventi che la persona assicurata ha provocato come segue:
- *abuso di alcool, droghe o medicinali*
- *suicidio o tentato suicidio*
- *partecipazione a scioperi o disordini*
- *partecipazione a competizioni o allenamenti a bordo di veicoli a motore o imbarcazioni;*
- *partecipazione consapevole a imprese rischiose*
- *colpa grave o premeditazione od omissione*
- *crimini, reati perpetrati o tentati.*

6.3 Non sono assicurati gli oneri collaterali in relazione ad un evento assicurato, ad es. costi per il ripristino degli oggetti assicurati o per scopi polizieschi.

6.4 Non sono assicurati i seguenti eventi e le relative conseguenze: eventi bellici, attentati terroristici, disordini di ogni genere, epidemie, pandemie, catastrofi naturali e incidenti con sostanze atomiche, biologiche o chimiche.

6.5 Non sono assicurate le conseguenze derivanti da eventi provocati da provvedimenti delle autorità, ad es. confisca dei beni, arresto o divieto d'espatrio, chiusura dello spazio aereo.

6.6 Se lo scopo del viaggio è un trattamento medico.

6.7 Se il perito (esperto, medico ecc.) è direttamente favorito o se è parente o affine della persona assicurata.

6.8 Non sono assicurati i costi in relazione a rapimenti.

6.9 Se le sanzioni economiche, commerciali o finanziarie oppure gli embargo della Svizzera, applicabili direttamente alle parti contrattuali, sono in conflitto con la copertura assicurativa, quest'ultima decade. Ciò vale anche per le sanzioni economiche o commerciali ovvero gli embargo adottati dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea o dagli Stati Uniti d'America, se questi non sono in contrasto con le disposizioni di legge svizzere.

7 Definizioni

7.1 Persone vicine

Persone vicine sono:
- i parenti (coniuge, genitori, figli, suoceri, nonni, sorelle e fratelli)
- i conviventi con relativi genitori e figli
- le persone che accudiscono familiari minorenni o bisognosi di assistenza non partecipanti al viaggio
- amici molto stretti con cui s'intrattengono contatti frequenti.

7.2 Europa

Nell'ambito di validità Europa rientrano tutti i Paesi che fanno parte del continente europeo, nonché i Paesi del Mediterraneo e le Isole Canarie, Madeira ed i Paesi mediterranei extraeuropei. Gli Stati dell'Azerbaigian, dell'Armenia e della Georgia, nonché la catena montuosa degli Urali costituiscono la frontiera orientale a nord della Turchia.

7.3 Svizzera

Nell'ambito di validità della copertura assicurativa rientrano la Svizzera e il Principato del Liechtenstein.

7.4 Danni da eventi naturali

Per danni da eventi naturali si intendono i danni verificatisi a causa di fenomeni naturali come piene, inondazioni, tempeste (vento di almeno 75 km/h), grandine, slavine, pressione della neve, caduta di massi/sassi, frane. Danni verificatisi a causa di terremoti o eruzioni vulcaniche non sono considerati danni da eventi naturali.

7.5 Denaro

Si considerano denaro: contanti, carte di credito, titoli, libretti di risparmio, metalli preziosi (come riserve, lingotti o articoli commerciali), monete, medaglie, pietre preziose e perle sciolte.

7.6 Viaggio

È considerato un viaggio la permanenza della durata di oltre un giorno fuori dal domicilio abituale o la permanenza di breve durata in un luogo distante almeno 30 km dal domicilio abituale, con esclusione del tragitto per/dal lavoro. La durata complessiva di un viaggio ai sensi di queste CGA è limitata ad un massimo di 92 giorni. Per le assicurazioni annuali la durata è limitata a 365 giorni.

7.7 Agenzia di viaggi

Per agenzia di viaggi (organizzatore del viaggio, operatore turistico, compagnie aeree, autonoleggi, alberghi, organizzatori di corsi ecc.) s'intendono tutte le imprese che sulla base di un contratto con la persona assicurata forniscono servizi di viaggio per la stessa.

7.8 Mezzi di trasporto pubblici

Sono considerati mezzi di trasporto pubblici tutti quei mezzi di spostamento che circolano regolarmente in base a un orario e per il cui utilizzo è necessario comprare un titolo di viaggio. Taxi e auto a noleggio non rientrano nei mezzi di trasporto pubblici.

7.9 Guasto

Si considera guasto qualsiasi malfunzionamento improvviso e imprevisto del veicolo assicurato dovuto ad un difetto elettrico o meccanico, che rende impossibile la prosecuzione del viaggio o a causa del quale non è più consentito per legge proseguire il viaggio. Sono equiparati a guasto: difetto dei pneumatici, mancanza di benzina, chiave del veicolo rimasta chiusa a bordo dello stesso o batteria scarica. La perdita o il danneggiamento della chiave del veicolo, o la benzina sbagliata non sono considerati guasto e non sono assicurati.

7.10 Sinistro alle persone

Per sinistro s'intende l'effetto dannoso improvviso e non intenzionale sul corpo umano di un fattore esterno straordinario.

7.11 Sinistro al veicolo a motore

Per sinistro al veicolo a motore s'intende un danno al veicolo assicurato causato da un evento improvviso e violento agente dall'esterno, a causa del quale la prosecuzione del viaggio diventa impossibile o non è più consentita per legge. Comprende specialmente eventi causati da urto, collisione, ribaltamento, caduta, impantanamento, affondamento.

7.12 Malattia grave / conseguenze gravi di un infortunio

Le malattie o le conseguenze di un infortunio sono considerate gravi, quando ne deriva un'inabilità al lavoro illimitata o limitata nel tempo o un'impossibilità di fatto a intraprendere o proseguire il viaggio.

8 Adeguamento dei premi (assicurazioni annuali)

AGA si riserva il diritto di adeguare i premi per le assicurazioni annuali ed è pertanto autorizzata a pretendere un adeguamento del contratto d'assicurazione (solo per le assicurazioni annuali). In questo caso, AGA comunica al contraente dell'assicurazione l'adeguamento per iscritto, al più tardi 30 giorni prima della sua entrata in vigore. Il contraente dell'assicurazione ha quindi il diritto di disdire il contratto a partire dal momento in cui entra in vigore l'adeguamento del premio. La disdetta da parte del contraente dell'assicurazione è valida se perviene ad AGA entro e non oltre l'ultimo giorno prima dell'entrata in vigore dell'adeguamento stesso.

9 Assicurazione multipla e diritti nei confronti di terzi

9.1 Nel caso di un'assicurazione multipla (facoltativa o obbligatoria), AGA eroga le prestazioni in modo sussidiario, fatta salva una clausola identica dell'altro contratto d'assicurazione. In questo caso vengono applicate le disposizioni di legge in materia di doppia assicurazione.

9.2 Se una persona assicurata ha un diritto derivante da un altro contratto di assicurazione (facoltativa od obbligatoria) la copertura è limitata alla parte delle prestazioni AGA che supera quella dell'altro contratto di assicurazione. Le spese saranno risarcite in toto e una tantum.

9.3 Se AGA ha fornito prestazioni nonostante una fattispecie di sussidiarietà esistente, esse valgono come acconto, e la persona assicurata o beneficiaria cede ad AGA, in eguale misura, le proprie rivendicazioni nei confronti di terzi (assicurazione facoltativa oppure obbligatoria).

9.4 Se la persona assicurata o avente diritto è stata risarcita da un terzo con responsabilità civile o dal di cui assicuratore, il rimborso decade sulla base del presente contratto. Se AGA è stata citata al posto della parte responsabile, la persona assicurata o avente diritto deve cedere le proprie pretese civili sino all'ammontare del risarcimento ottenuto da AGA.

10 Prescrizione
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione cadono in prescrizione due anni dopo il verificarsi dell'evento che giustifica l'obbligo di prestazione (eccezione: incidente aereo, in questo caso il termine di prescrizione è di cinque anni).

11 Foro competente e diritto applicabile
11.1 AGA può essere citata in giudizio presso il tribunale avente sede nel domicilio della società o nel domicilio svizzero della persona assicurata o avente diritto.
11.2 A integrazione delle presenti disposizioni, vige la Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).

12 Indirizzo di contatto
Allianz Global Assistance, Hertistrasse 2, Casella postale, 8304 Wallisellen
info@allianz-assistance.ch

II Disposizioni particolari sulle singole componenti dell'assicurazione

D Viaggio sostitutivo

1 Somma assicurata
La somma assicurata è riportata nella polizza assicurativa.

2 Evento e prestazione assicurati
2.1 La persona assicurata ha diritto ad un viaggio di ripetizione se durante il periodo di durata dell'assicurazione è stata rimpatriata al proprio domicilio tramite la centrale di emergenza AGA per motivi sanitari. Queste prestazioni valgono solo per la persona ferita o che si è ammalata.
2.2 La persona assicurata riceve al verificarsi dell'evento assicurato secondo il punto II D 2.1 un buono di viaggio del valore del soggiorno prenotato prima della partenza. Le prestazioni del soggiorno non addebitate e i rimborsi in seguito al rimpatrio vengono computati con la richiesta di risarcimento.

3 Eventi non assicurati (ad integrazione del punto I 6: Eventi e prestazioni non assicurati)
Quando il rimpatrio dell'avente diritto non è stato disposto dalla centrale di emergenza AGA.

E Assistenza auto

1 Veicolo assicurato
I veicoli a motore (autovetture e camper fino a 3,5 t e motocicli) guidati dalla persona assicurata. Sono assicurati anche i rimorchi da camping e i caravan omologati.

2 Ambito di validità geografica
La protezione assicurativa vale esclusivamente per eventi accaduti nei seguenti paesi: Albania Andorra, Austria, Belgio, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, FYROM, Macedonia, Germania, Gibilterra, Grecia, Ungheria, Irlanda, Islanda, Italia, Kosovo, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Monaco, Montenegro, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, San Marino, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Gran Bretagna, Cipro (parte greca). Per i trasporti via mare, la copertura assicurativa non si interrompe se i luoghi di partenza e di destinazione rientrano in tale ambito di validità geografica.

3 Somma assicurata
La somma assicurata è riportata nella panoramica delle prestazioni assicurative.

4 Eventi e prestazioni assicurati
Per potersi avvalere delle prestazioni AGA, la persona assicurata o avente diritto deve informare immediatamente la centrale d'emergenza AGA al verificarsi dell'evento assicurato e ottenere il suo consenso in merito a eventuali misure di assistenza ovvero all'assunzione delle relative spese. La centrale d'emergenza AGA è a disposizione 24 ore su 24 (le conversazioni con la centrale d'emergenza vengono registrate).
Telefono +41 44 202 00 00
Telefax +41 44 283 33 33

4.1 Soccorso stradale / traino / recupero del veicolo
- Se il veicolo non può più circolare in seguito a guasto o incidente, AGA organizza e paga il soccorso stradale sul luogo dell'evento o il traino fino al più vicino garage qualificato.
- Le spese di recupero del veicolo dopo un incidente (riconduzione del veicolo in carreggiata) sono assicurate fino a CHF 2'000.–.

4.2 Pernottamento / viaggio di ritorno / auto a noleggio
Se il veicolo è stato rubato oppure se, a causa di un guasto o di un incidente, non può essere riparato lo stesso giorno (all'estero, a fronte di una perizia, non prima di 48 ore) presso un garage qualificato nelle vicinanze del luogo dell'evento, AGA sulla base di una telefonata organizza e paga le seguenti tre prestazioni:

4.2.1 Pernottamento
Se il veicolo non può essere riparato lo stesso giorno oppure se, in seguito a furto, non è possibile rientrare o proseguire il viaggio il medesimo giorno, AGA organizza e paga un pernottamento fino a CHF 120.– nel paese di residenza della persona assicurata per ciascun passeggero. All'estero massimo due pernottamenti fino a CHF 120.– per passeggero e notte.

4.2.2 Viaggio di rientro
Il rientro di tutti i passeggeri al domicilio dell'assicurato mediante un mezzo di trasporto pubblico (in Svizzera: biglietto ferroviario di 1a classe / all'estero: biglietto ferroviario di 1a classe o biglietto aereo di classe economica, se il viaggio in treno supera le 6 ore). Se nel paese di residenza della persona assicurata il rientro viene effettuato in taxi, poiché non circola nessun mezzo di trasporto pubblico, il rimborso di tali spese ammonta ad un massimo di CHF 300.–.

4.2.3 Auto a noleggio
In caso di eventi che si verificano all'estero (fuori dai confini dello stato in cui la persona assicurata ha la sua residenza principale), AGA organizza e paga un'auto a noleggio per un massimo di cinque giorni e fino a CHF 1'500.– per la prosecuzione del viaggio o il rientro. Le spese di benzina e le altre spese accessorie non saranno pagate. L'assicurato si impegna a rispettare le disposizioni contrattuali della società di autonoleggio.

4.3 Spese per il taxi
Se si verificano delle spese per il taxi in relazione ad un evento assicurato secondo il punto II E 4.2, AGA sostiene tali spese sino ad un massimo di CHF 100.– per evento.

4.4 Rientro del veicolo
Se il veicolo non può essere riparato nel paese di residenza della persona assicurata nello stesso giorno e all'estero non prima di 48 ore, AGA organizza e paga il rientro del veicolo non funzionante o ritrovato fino alla più vicina officina di riparazione nel luogo di residenza del contraente dell'assicurazione. In caso di rientro dall'estero, le spese di trasporto vengono sostenute soltanto a condizione che non superino il valore corrente del veicolo dopo l'evento. Se il veicolo non viene ricondotto al paese di residenza della persona assicurata, AGA organizza lo smaltimento e si assume le spese doganali.

4.5 Rientro con autista
Se il conducente si ammala o si infortuna gravemente o muore e nessun altro accompagnatore è in grado di ricondurre al luogo di residenza il veicolo, AGA organizza e paga il rimpatrio dei restanti passeggeri e del veicolo al domicilio del contraente dell'assicurazione tramite un autista.

4.6 Invio di parti di ricambio all'estero
Se, presso il più vicino garage qualificato, dopo l'evento non è possibile procurarsi le parti di ricambio necessarie, AGA organizza e paga, se possibile, l'immediato invio delle stesse. I costi delle parti di ricambio non sono assicurati.

5 Eventi e prestazioni non assicurati (ad integrazione del punto I 6: Eventi e prestazioni non assicurati)

5.1 Se AGA non ha preventivamente dato il proprio consenso alle prestazioni secondo "punto II E 4: Eventi e prestazioni assicurati".

5.2 Ci si può avvalere delle prestazioni secondo il punto II E 4.2, solo se prima è stato organizzato tramite AGA il soccorso stradale ovvero il traino come da punto II E 4.1.

5.3 Se al verificarsi dell'evento il veicolo si trova in condizioni che non corrispondono alle vigenti disposizioni del codice stradale, o se non sono stati eseguiti i lavori di manutenzione raccomandati dal costruttore.

5.4 Guasti e incidenti verificatisi su strade non pubbliche o non ufficiali.

5.5 Guasti e incidenti verificatisi su percorsi vietati per legge o vietati dalle Autorità.

5.6 Se si tratta di un veicolo usato per lavoro o di un'auto a noleggio.

5.7 Se l'evento è stato causato da vandalismo o da evento naturale.

5.8 I danni al veicolo e ai beni trasportati come pure eventuali costi supplementari non sono assicurati.

5.9 Non sono assicurate le spese per riparazioni e parti di ricambio.

5.10 AGA non risponde dei danni causati da chi eroga la prestazione su suo incarico.

6 Obblighi in caso di sinistro (ad integrazione del punto I 4: Obblighi in caso di sinistro)

6.1 Per potersi avvalere delle prestazioni AGA, la persona assicurata o avente diritto deve informare immediatamente la centrale d'emergenza AGA al verificarsi dell'evento assicurato e ottenere il suo consenso in merito a eventuali misure di assistenza ovvero all'assunzione delle relative spese (cfr. punto II E 4).

6.2 I danni a veicoli assicurati, causati in relazione ad un evento assicurato da chi eroga la prestazione su incarico di AGA, devono essere rivendicati direttamente presso colui che eroga la prestazione ovvero colui che li ha causati.

F Ritardo del volo

1 Somma assicurata

La somma assicurata è riportata nella panoramica delle prestazioni assicurative.

2 Evento e prestazione assicurati

Se una coincidenza tra due voli è persa a causa di un ritardo di almeno tre ore per colpa esclusiva del primo vettore aereo, AGA sosterrà le spese aggiuntive ~~i~~ (spese alberghiere e telefoniche, spese per la modifica della prenotazione) per la prosecuzione del viaggio.

3 Eventi non assicurati (ad integrazione del punto I 6: Eventi e prestazioni non assicurati)

3.1 Quando la persona assicurata è responsabile del ritardo.

3.2 Quando il vettore aereo non fornisce, parzialmente o interamente, le prestazioni contrattuali, disdice il viaggio o lo deve disdire o interrompere in seguito a circostanze concrete ed è tenuto a rimborsare le prestazioni non fornite e/o a sostenere le spese di rientro secondo quanto stabilito dalle disposizioni di legge.

4 Obblighi in caso di sinistro (ad integrazione del punto I 4: Obblighi in caso di sinistro)

Per potersi avvalere delle prestazioni AGA, la persona assicurata o avente diritto è tenuta, a notificare per iscritto ad AGA l'evento o il sinistro assicurato (cfr. punto I 12). Devono essere presentati i seguenti documenti:

- certificato di assicurazione o polizza assicurativa
- conferma di prenotazione originale
- certificato comprovante il ritardo del vettore aereo incl. indicazione della durata del ritardo
- ricevute per le spese extra in originale

G Private Medical

1 Persone assicurate

Le persone assicurate secondo il punto I 1, a condizione che non abbiano superato l'80°anno di età.

2 Somma assicurata

La somma assicurata è riportata nella panoramica delle prestazioni assicurative.

3 Ambito di validità temporale e geografica

3.1 L'assicurazione vale per i viaggi in tutto il mondo, ad eccezione della Svizzera, del Principato del Liechtenstein e ove diverso dello Stato in cui la persona assicurata ha il proprio domicilio.

3.2 La copertura assicurativa ha inizio dalla data specificata nella polizza assicurativa. Se manca la data, come inizio dell'assicurazione vige la data di emissione della polizza assicurativa.

3.3 Le spese sostenute all'estero per cure mediche e ospedaliere saranno rimborsate fino a 90 giorni oltre la durata concordata della polizza assicurativa, sempre che la malattia o l'infortunio siano insorti durante il periodo assicurativo.

3.4 Allo scadere della copertura assicurativa, l'assicurazione Private Medical potrà essere stipulata nuovamente dopo un termine di attesa di quattro settimane. Qualora, in caso di sinistro, risulti che questo termine non è stato osservato, la copertura verrà meno.

4 Eventi e prestazioni assicurati

AGA eroga prestazioni come assicurazioni integrative alle Assicurazioni sociali di legge della Svizzera (assicurazione malattia, assicurazione contro gli infortuni ecc.) ed eventuali assicurazioni complementari per ricoveri ospedalieri e spese di cura ambulatoriali d'emergenza non coperte integralmente dalle assicurazioni di legge.

4.1 In caso di infortunio o malattia per cui è indicato un intervento sanitario d'emergenza, AGA sostiene le spese d'emergenza per le seguenti prestazioni mediche nel rispettivo Paese di soggiorno, purché l'intervento sanitario d'emergenza sia prescritto da un medico o da un dentista abilitato ovvero da una persona munita della relativa autorizzazione:

- spese di cura, medicinali inclusi
- ricovero in ospedale
- trattamento da parte di chiropratici riconosciuti dallo Stato
- noleggio di apparecchiature medicali
- in caso di infortunio, primo acquisto di protesi, occhiali, apparecchi acustici ecc.
- riparazione o sostituzione di apparecchiature medicali danneggiate a seguito di un infortunio che richiede un trattamento medico
- trasporto al più vicino ospedale idoneo alla cura
- cure dentistiche dovute ad infortunio fino a max. CHF 3'000.–.

4.2 Premettendo che i medici abbiano rilasciato la loro esplicita approvazione alla centrale di emergenza AGA, AGA si assume i costi di cura d'emergenza anche in caso di ricovero stazionario nel reparto privato. L'approvazione per la cura nel reparto privato deve essere richiesta in ogni caso alla centrale d'emergenza AGA (i colloqui con la centrale d'emergenza vengono registrati).

Telefono +41 44 202 00 00
Telefax +41 44 283 33 33

La centrale d'emergenza AGA è raggiungibile 24 ore su 24.

4.3 Limitazione delle prestazioni ed esclusione delle prestazioni

4.3.1 In caso di mancanza di un'assicurazione malattia e/o infortunio svizzera, AGA indennizza il 50 % della differenza tra i costi totali dimostrati dell'ospedale e della cura in ambulatorio e dell'assunzione delle spese dalla parte obbligatoria di una cassa malattie o assicurazione infortuni svizzera (tuttavia sino a concorrenza della somma assicurata). Le prestazioni vengono erogate solo se le spese sono insorte per malattia e infortunio. In questo caso non si forniscono prestazioni più ampie.

4.3.2 In caso di infortunio o di malattia, AGA si assume i costi della cura d'emergenza nel reparto privato esclusivamente fino al momento in cui, secondo l'imprescindibile parere dei medici della centrale d'emergenza AGA, diviene possibile il rimpatrio rispettivamente il viaggio di ritorno della persona assicurata.

4.3.3 Senza una previa approvazione esplicita dei medici della centrale d'emergenza AGA non sussiste un diritto a prestazioni concernenti l'assunzione rispettivamente il rimborso dei costi di cura nel reparto privato.

4.3.4 L'autorizzazione alla cura nel reparto privato conforme alla cifra II G 4.2 è rilasciata rispettivamente negata a proprio discernimento dai medici della centrale d'emergenza AGA, in considerazione delle condizioni mediche locali del rispettivo paese di soggiorno o dell'esigibilità della cura alla quale la persona assicurata deve sottoporsi. Se la persona assicurata si fa curare in un reparto privato senza l'approvazione dei medici della centrale d'emergenza AGA, rispettivamente con la loro esplicita assegnazione ad un reparto privato, questo avviene sotto responsabilità unica e a spese della persona assicurata.

5 Eventi e prestazioni non assicurati (ad integrazione del punto I 6: Eventi e prestazioni non assicurati)

5.1 Infortuni e malattie già presenti alla stipula dell'assicurazione, nonché rispettivi postumi, complicazioni, peggioramenti o ricadute, in particolare malattie croniche o recidive, a prescindere dal fatto che la persona assicurata ne fosse già a conoscenza alla stipula dell'assicurazione o meno.

5.2 Consulti e trattamenti di malattie dentarie e mascellari.

5.3 Consulti e trattamenti di stati di affaticamento ed esaurimento, nonché malattie nervose e psichiche.

5.4 Consulti e trattamenti di malattie oncologiche, incluse visite di controllo.

5.5 Visite di controllo ginecologiche, pediatriche o generali (check-up).

5.6 Medicinali profilattici, sonniferi, tranquillanti, vitamine, farmaci omeopatici, vaccinazioni, farmacie da viaggio, anfetamine, ormoni e medicinali per l'abbassamento del colesterolo.

5.7 Gravidanza, aborto e parto nonché relative complicanze e conseguenze di misure anticoncezionali e di interruzione della gravidanza.

5.8 Infortuni alla guida di un motoveicolo, per la cui conduzione la persona assicurata non dispone dei documenti di legge necessari.

5.9 Infortuni durante l'esercizio di un'attività professionale artigianale.

5.10 Infortuni occorsi lanciandosi con il paracadute o pilotando aerei e apparecchi volanti.

5.11 Massaggi, trattamenti effettuati nei centri benessere e chirurgia estetica.

5.12 Infortuni durante il servizio militare.

5.13 La franchigia (risp. franchigie) delle Assicurazioni sociali di legge (assicurazione malattie, assicurazione contro gli infortuni ecc.) e di eventuali assicurazioni integrative.

6 Garanzia di pagamento delle spese

6.1 AGA fornisce la garanzia di pagamento delle spese nell'ambito della presente assicurazione e ad integrazione delle Assicurazioni sociali di legge (assicurazione malattie, assicurazione contro gli infortuni ecc. e assicurazioni analoghe del Paese in cui la persona assicurata ha il proprio domicilio principale o assicurazione malattie principale) ed eventuali assicurazioni complementari per tutti i ricoveri ospedalieri. La persona assicurata rimane debitrice nei confronti di chi eroga le prestazioni (medico, ecc.) per tutti i trattamenti ambulatoriali avuti sul posto.

6.2 In ogni caso la garanzia di pagamento delle spese deve essere richiesta telefonicamente alla centrale di emergenza AGA (le conversazioni con la centrale di emergenza vengono registrate):
Telefono +41 44 202 00 00
Telefax +41 44 283 33 33
La centrale d'emergenza AGA è raggiungibile 24 ore su 24.

7 Obblighi in caso di sinistro (ad integrazione del punto I 4: Obblighi in caso di sinistro)

7.1 Per potersi avvalere delle prestazioni AGA, la persona assicurata o avente diritto deve informare immediatamente la centrale d'emergenza AGA per iscritto al verificarsi dell'evento o sinistro assicurato (cfr. punto I 12). Devono essere presentati i seguenti documenti:
- certificato di assicurazione o polizza assicurativa
- conferma di prenotazione
- conteggio/decisione delle assicurazioni sociali di legge svizzere (assicurazione malattie, assicurazione contro gli infortuni) e di eventuali assicurazioni complementari
- rapporto del medico/certificato medico dettagliato con diagnosi
- fattura/e in merito a spese mediche e/o ospedaliere (incl. relative ricette) in originale

7.2 Su richiesta di AGA, la persona assicurata è tenuta a sottoporsi in qualsiasi momento ad una visita medica da parte del medico della Società.

H Assicurazione bagagli

1 Oggetti assicurati

È assicurato il bagaglio della persona assicurata inclusi i souvenir acquistati durante il viaggio, vale a dire tutti gli oggetti di uso personale portati con sé per il viaggio o consegnati ad un'impresa di trasporti e appartenenti alla persona assicurata.

2 Ambito di validità geografica

L'assicurazione ha validità in tutto il mondo o in Europa a seconda dell'assicurazione stipulata, rispettivamente come indicato nella polizza. Rimane escluso il luogo abituale di domicilio della persona assicurata.

3 Somma assicurata

La somma assicurata è riportata nella polizza assicurativa.

4 Eventi e prestazioni assicurati

4.1 In caso di furto, rapina (furto sotto la minaccia o l'uso di violenza nei confronti della persona assicurata), danneggiamento e distruzione, smarrimento e danneggiamento durante il trasporto o consegna ritardata da parte di un'impresa di trasporti pubblici per ogni sinistro, tenendo conto della somma assicurata concordata, si forniscono le seguenti prestazioni:

4.1.1 In caso di danno o perdita totale si indennizza il valore corrente dell'oggetto assicurato.

4.1.2 In caso di danno parziale il costo della riparazione degli oggetti danneggiati è limitato al valore corrente.

4.1.3 È considerato valore corrente il valore d'acquisto originario meno una riduzione del valore del 10 % durante il primo anno a partire dalla data d'acquisto e del 20 % per ogni anno susseguente, per un totale massimo del 50 %.

4.1.4 Per pellicole, supporti dati, immagini e audio, viene risarcito il valore del materiale.

4.1.5 In caso di consegna ritardata da parte di un'impresa di trasporti pubblici, il risarcimento per gli acquisti e le spese di noleggio assolutamente necessari ammonta ad un massimo del 20 % della somma assicurata convenuta.

4.1.6 Per i documenti personali, le licenze di circolazione e le chiavi, i costi sono limitati alla rispettiva sostituzione.

4.1.7 Il risarcimento di graffi ed abrasioni a biciclette ammonta ad un massimo di CHF 200.–.

4.1.8 Per i souvenir vengono rimborsati al massimo CHF 300.–.

4.2 In caso di furto di denaro, il risarcimento ammonta ad un massimo di CHF 1'000.–, per i biglietti (biglietti ferroviari, biglietti aerei, ecc.) ad un massimo di CHF 2'000.–.

4.3 Strumenti musicali, attrezzi sportivi, biciclette, carrozzine, canotti e gommoni sono assicurati soltanto durante il trasporto a cura di un'impresa di trasporti pubblici.

4.4 Per oggetti di valore come pellicce, gioielli, orologi con o in metalli preziosi oppure di orologi dal valore superiore alla media, nonché per equipaggiamenti fotografici, cinematografici e di registrazione dei suoni, completi di accessori, si indennizza un massimo del 50 % della cifra assicurativa convenuta.

4.5 La persona assicurata deve sostenere una franchigia di CHF 200.– per ogni sinistro dovuto a furto.

5 Oggetti non assicurati

- *Veicoli a motore, imbarcazioni, tavole da surf, velivoli e i rispettivi accessori.*
- *Valori coperti da un'assicurazione speciale.*
- *Titoli, certificati, documenti commerciali, biglietti e buoni di viaggio, denaro contante, carte di credito e carte clienti, francobolli (eccezioni cfr. punto II H 4.2).*
- *Hardware per computer (desktop, laptop, beamer, accessori, palmari ecc.), telefoni cellulari, apparecchi di navigazione e software di ogni tipo.*
- *Oggetti di valore lasciati su un veicolo (chiuso o aperto).*
- *Oggetti lasciati su un veicolo o che durante la notte (dalle 22.00 alle 6.00) rimangono all'interno di un veicolo o su un veicolo in cui il contraente dell'assicurazione non pernotta.*

- *Metalli preziosi, pietre preziose e perle non incastonate, francobolli, merci, campionari, oggetti di valore artistico o da collezione e attrezzi professionali.*
- *Attrezzature cinematografiche, fotografiche, video, gioielli e pellicce, purché, durante il trasporto su mezzi pubblici, rientrino nell'ambito di responsabilità dell'impresa di trasporti pubblici.*
- *Occhiali in caso di danneggiamento e distruzione.*
- *Apparecchi acustici o accessori per apparecchi acustici*
- *Furto, perdita e distruzione di denaro.*

6 Eventi non assicurati (ad integrazione del punto I 6: Eventi e prestazioni non assicurati)

Non sono assicurati i danni imputabili a:
- *inosservanza del normale obbligo di cura da parte della persona assicurata*
- *smarrimento, perdita e dimenticanza*
- *effetti lasciati o appoggiati senza sorveglianza, anche per breve tempo, in un luogo accessibile a chiunque al di fuori del raggio d'intervento diretto personale della persona assicurata*
- *modalità di conservazione degli oggetti di valore non adeguata al loro valore (cfr. punto II H 7)*
- *fuoriuscita di perle e pietre preziose dall'incastonatura*
- *influenze atmosferiche e della temperatura e logoramento dovuto all'uso*
- *disordini, saccheggi, disposizioni delle autorità e scioperi, o danni causati direttamente o indirettamente da essi*

7 Obblighi di comportamento durante il viaggio

Oggetti di valore quali pellicce, gioielli e orologi con o in metallo prezioso, pietre preziose o perle, laptop, apparecchiature fotografiche, cinematografiche e video ed attrezzature audio, inclusi gli accessori, devono, se non vengono portati o utilizzati, essere custoditi in un luogo chiuso non accessibile a chiunque, dotato di chiusura separata (valigia, armadio, cassaforte). La modalità di custodia deve in ogni caso essere appropriata al valore degli oggetti.

8 Obblighi in caso di sinistro (ad integrazione del punto I 4: Obblighi in caso di sinistro)

8.1 La persona assicurata deve far confermare immediatamente e dettagliatamente le cause, le circostanze e l'entità dell'evento:
- in caso di furto e rapina, dalla centrale di polizia più vicina al luogo del reato
- in caso di danno, dall'impresa di trasporti, da terzi responsabili o dal responsabile del viaggio e/o dalla direzione dell'albergo
- in caso di perdita o di ritardata consegna da parte dell'azienda di trasporti pubblici responsabile.

8.2 Qualora la perdita o il danno, occorsa /o durante il trasporto mediante un'impresa di trasporti pubblici, sia constatata/o solo dopo la consegna, il sinistro dovrà essere denunciato per iscritto, entro due giorni lavorativi, all'impresa di trasporti responsabile e confermato da quest'ultima.

8.3 L'entità del danno va attestata mediante ricevute originali. In mancanza, AGA potrà ridurre o rifiutare le proprie prestazioni.

8.4 Gli oggetti danneggiati devono essere tenuti a disposizione di AGA fino alla definizione del sinistro e, su richiesta, devono esserle inviati a proprie spese per essere periziati.

8.5 Per potersi avvalere delle prestazioni AGA, la persona assicurata o avente diritto deve informare immediatamente la centrale d'emergenza AGA per iscritto al verificarsi dell'evento o sinistro assicurato (cfr. punto I 12). Devono essere presentati i seguenti documenti:
- certificato di assicurazione o polizza assicurativa
- modulo per la segnalazione dei sinistri AGA
- conferma di prenotazione originale (biglietto aereo/ferroviario)
- conferma di sinistro da parte dell'impresa di trasporti (ad es. PIR)
- rapporto della polizia in caso di furto
- conferma da parte dell'impresa di trasporti in merito allo smarrimento definitivo del bagaglio e lettera di risarcimento
- ricevuta d'acquisto originale, in sua assenza il certificato di garanzia; in caso di danneggiamento, la fattura di riparazione o il preventivo spese

J Incidente aereo

1 Ambito di validità temporale

1.1 La copertura assicurativa sussiste oltre la scadenza contrattuale convenuta sino al termine del volo se, per motivi imputabili alla compagnia aerea, un volo assicurato inizia più tardi o si protrae oltre quanto previsto dal piano di volo.

1.2 In caso di eventi bellici o terroristici, l'assicurazione rimane in vigore oltre la scadenza contrattuale convenuta per un ulteriore anno a decorrere dal momento del dirottamento, del lancio con il paracadute o dell'atterraggio d'emergenza. Questa estensione della copertura è valida unicamente a condizione che sia comprovato che la persona assicurata non abbia partecipato attivamente o mediante istigazione agli eventi in questione.

2 Somma assicurata

La somma assicurata è riportata nella polizza assicurativa

3 Prestazioni assicurative

3.1 In caso di decesso

Il capitale assicurato convenuto, se la persona assicurata muore per le conseguenze di un infortunio, entro i cinque anni successivi allo stesso. Per i bambini sino al 16° anno d'età compiuto, l'indennizzo massimo ammonta a CHF 20'000.–.

3.1.1 Questo capitale viene versato agli eredi legittimi, purché la persona assicurata non abbia lasciato altre disposizioni scritte.

3.1.2 Se l'infortunio provoca il decesso della persona assicurata, viene versata la somma convenuta meno l'eventuale indennità d'invalidità già riconosciuta per il medesimo infortunio.

3.2 In caso d'invalidità

Il capitale calcolato in base ai seguenti principi, se la persona assicurata riporta, entro i cinque anni successivi all'infortunio, un danno fisico o psichico permanente dovuto allo stesso.

3.2.1 Il capitale d'invalidità viene calcolato in base al grado d'invalidità ed all'importo assicurato convenuto nel documento d'assicurazione. Le prestazioni sono limitate al 100 % del capitale pattuito. Per i bambini sino al 16° anno d'età compiuto, l'indennizzo massimo ammonta a CHF 300'000.–.

3.2.2 Si applicano i seguenti gradi d'invalidità fissi in caso di perdita o inabilità totale di

entrambe le braccia o le mani	100 %	una gamba sotto il ginocchio	50 %
entrambe le gambe o i piedi	100 %	un piede	40 %
un braccio o una mano e nel contempo una gamba o un piede	100 %	la vista da entrambi gli occhi	100 %
un braccio	70 %	la vista da un occhio	30 %
un avambraccio o una mano	60 %	l'udito da entrambe le orecchie	60 %
un pollice	22 %	l'udito da un orecchio	15 %
un indice	15 %	l'olfatto o il gusto	3 %
un altro dito	8 %	un rene	20 %
una gamba	60 %	in caso di perdita d'ogni capacità lavorativa per disturbi psichici	100 %

3.2.3 In caso di perdita o di inabilità parziale, si applica un grado di invalidità proporzionalmente ridotto.

3.2.4 Se più parti del corpo o più organi sono colpiti contemporaneamente, l'accertamento del grado di invalidità, pari ad un massimo del 100 % della somma assicurata, ha luogo sommando le singole perdite.

3.2.5 Per i casi precedentemente non elencati, l'accertamento del grado di invalidità si effettua in funzione delle percentuali summenzionate.

3.2.6 Eventuali menomazioni fisiche preesistenti, che aggravano le conseguenze dell'infortunio, non autorizzano ad un'indennità d'invalidità superiore rispetto a quella riconosciuta in caso d'infortunio ad una persona fisicamente integra.
Se alcune parti del corpo erano già totalmente o parzialmente mancanti o inabili prima dell'infortunio, nell'accertamento del grado d'invalidità si detrarrà il grado di invalidità preesistente, calcolato secondo i principi summenzionati.

3.2.7 Per i disturbi psichici o nervosi, viene riconosciuta un'indennità soltanto qualora gli stessi siano imputabili al deterioramento organico del sistema nervoso causato dall'infortunio.

3.3 Massima copertura di responsabilità/prestazione massima
Se lo stesso evento porta all'invalidità o alla morte di più persone assicurate con AGA, l'indennizzo che AGA deve pagare per tutte le persone assicurate presso AGA è limitato al massimale. Se le richieste di risarcimento superano tale importo, il massimale di CHF 10'000'000.– sarà ripartito in modo proporzionale.

4 Eventi assicurati

4.1 Infortuni
Gli infortuni in occasione di voli civili riportati dalla persona assicurata in veste di legittimo passeggero a bordo di aeromobili a terra (incluso imbarco e sbarco) o in volo.

4.2 Infortuni in relazione a eventi bellici o terroristici

4.2.1 A bordo dell'aeromobile, premesso che l'infortunio sia stato causato da persone anch'esse a bordo o da sostanze pericolose illegalmente introdotte nell'aeromobile.

4.2.2 Durante la privazione della libertà a seguito di un dirottamento aereo, durante soggiorni forzati, dopo un lancio con il paracadute a fini di sopravvivenza o un atterraggio d'emergenza, nonché durante il successivo viaggio di ritorno diretto al domicilio della persona assicurata o il proseguimento verso la destinazione originaria.

4.3 Scoppio di una guerra

4.3.1 A cui partecipi la Svizzera o uno dei suoi Paesi confinanti.

4.3.2 Tra le singole nazioni di Gran Bretagna, CSI, Stati Uniti, Repubblica Popolare Cinese o tra uno di questi paesi ed uno stato europeo, la copertura assicurativa per gli infortuni dovuti ad eventi bellici o disordini si estingue in ogni caso due giorni dopo l'inizio delle ostilità. Se tuttavia la privazione della libertà, il lancio con il paracadute o l'atterraggio d'emergenza sono già avvenuti, l'assicurazione si estingue soltanto un anno dopo l'evento.

L Protezione giuridica

1 Oggetto e ambito di validità geografica
La persona assicurata gode della protezione giuridica esclusivamente in relazione a viaggi fuori dalla Svizzera e dal Principato del Liechtenstein. Il rischio viene assunto dalla CAP Compagnia d'Assicurazione di Protezione Giuridica SA con sede a Wallisellen.

2 Somme assicurate
Le somme assicurate sono riportate nel "Prospetto delle prestazioni assicurative".

3 Controversie e procedimenti assicurati in via esclusiva

3.1 Assistenza legale in caso di procedimento penale o amministrativo per negligenza colposa.

3.2 Pretese civili extracontrattuali da far valere in qualità di danneggiato in incidenti di qualsiasi tipo nonché in caso di atti di violenza, furto o rapina.

3.3 Controversie con assicurazioni private o pubbliche che coprono la persona assicurata

3.4 Controversie contrattuali derivanti dai seguenti contratti stipulati per il viaggio o durante il viaggio:
- noleggio o prestito di un veicolo fino a 3,5 t omologato per la circolazione stradale
- riparazione o trasporto di un siffatto veicolo
- contratto per viaggio e albergo
- locazione temporanea di una casa di vacanza
- trasporto di persone o bagagli.

4 Prestazioni assicurative

4.1 Prestazioni del servizio giuridico della CAP

4.2 Prestazioni in denaro fino alla somma massima assicurata per sinistro in caso di viaggi nell'ambito di validità Europa e per sinistro in caso di viaggi fuori dall'ambito di validità Europa (a condizione che sia stata stipulata questa variante assicurativa) per:
- costi di perizie e analisi commissionate dalla CAP, dall'avvocato della persona assicurata o dal tribunale
- spese giudiziarie e di arbitrato
- indennizzo delle parti
- onorari di avvocati
- costi necessari per traduzioni
- cauzioni penali (solo a titolo di anticipo al fine di evitare la carcerazione preventiva).

Da queste sono dedotte le spese di intervento attribuite all'assicurato per via giudiziaria o per conciliazione.

5 Gestione di un sinistro

5.1 La necessità di assistenza legale deve essere comunicata il più rapidamente possibile a:
CAP Protezione giuridica, Affari speciali, Casella postale, 8010 Zurigo, tel. +41 58 358 09 09, telefax +41 58 358 09 10, e-mail: capoffice@cap.ch, www.cap.ch, referenza: Z75.1.685.643.

5.2 L'assicurato si impegna a non incaricare alcun rappresentante legale, né a proporre procedimenti a concludere transazioni, a ricorrere a mezzi legali senza avere ottenuto il preventivo consenso della CAP, fatte salve le misure precauzionali per il rispetto dei termini. L'assicurato si impegna inoltre a trasmettere alla CAP tutti i documenti relativi al sinistro. Se l'assicurato non ottempera a tali obblighi, la CAP può negargli le proprie prestazioni.

5.3 Se in un procedimento giudiziario o amministrativo in base al codice di procedura applicabile è necessario incaricare un rappresentante legale indipendente o in caso di conflitto di interessi (qualora due assicurati CAP procedano l'uno contro l'altro o un assicurato proceda contro una società del Gruppo Allianz), l'assicurato può scegliere liberamente il proprio rappresentante legale. Se il rappresentante legale proposto non è accettato dalla CAP, l'assicurato ha la facoltà di proporre altri tre rappresentanti legali di studi legali diversi, uno dei quali dovrà essere accettato dalla CAP.

5.4 In caso di divergenza d'opinione tra l'assicurato e la CAP in merito alle misure da adottare per la gestione del sinistro, l'assicurato può richiedere la valutazione del caso da parte di un arbitro designato congiuntamente dall'assicurato e dalla CAP.

6 Prestazioni e casi non assicurati

6.1 Se la persona assicurata al momento del sinistro non era in possesso di licenza di condurre valida o non era autorizzata alla guida del veicolo.

6.2 In caso di controversie con l'autorità fiscale o doganale o di procedimento per infrazione delle norme tributarie o doganali (es. contrabbando).

6.3 Se la persona assicurata vuole procedere contro la CAP, contro AGA, i loro incaricati o le persone che erogano i servizi in caso di sinistro.

6.4 Se si tratta di controversie o conflitti d'interesse tra persone assicurate con la stessa polizza assicurativa (questa esclusione non si riferisce al contraente stesso).

6.5 Se la necessità di assistenza legale è comunicata dopo la scadenza dell'assicurazione.

6.6 Le spese per procedimenti penali o amministrativi.

III Disposizioni particolari per le singole componenti di servizio

M Travel Hotline

1 Prestazioni
Per utilizzare i servizi della Travel Hotline, la persona assicurata può telefonare o inviare un fax 24 ore su 24 ai seguenti numeri sia prima che anche durante il viaggio:
Telefono +41 44 202 00 00
Telefax +41 44 283 33 33

1.1 Informazioni sul viaggio
Su richiesta, prima del viaggio, AGA comunica alle persone assicurate informazioni importanti sulle disposizioni d'ingresso, su tasse, dogana, valute e disposizioni sanitarie.

1.2 Ricerca di ospedali e contatti medici all'estero
In caso di necessità, AGA procura ai propri assicurati un medico autorizzato o un ospedale nelle vicinanze del luogo di soggiorno. In caso di problemi di comprensione, AGA fornisce l'assistenza di un traduttore.

1.3 Servizio di consulenza
In caso di problemi medici minori, AGA assiste le persone assicurate presso il Paese di destinazione. Gli assicurati possono rivolgersi ad AGA anche in caso di problemi quotidiani incontrati nel Paese di destinazione.

1.4 Servizio di avviso
Nel caso in cui la centrale di AGA prenda dei provvedimenti, essa avviserà, se necessario, i congiunti e il datore di lavoro della persona assicurata in merito alla circostanza e alle misure adottate.

2 Responsabilità
AGA non risponde di eventuali danni patrimoniali e di limitazioni sanitarie derivanti dalle informazioni fornite dalla Travel Hotline.

O Servizio di blocco carte di credito e carte clienti

1 Prestazione di servizi
In caso di rapina, furto, perdita e smarrimento di carte bancarie, postali, carte di credito e carte clienti nonché di documenti d'identità personali emessi in Svizzera a nome della persona assicurata, la persona assicurata può richiedere assistenza. AGA cercherà di bloccare tutte le carte indicate presso i relativi istituti (società emittente, banca, posta ecc.). Se il rispettivo istituto non effettua il blocco, AGA informerà la persona assicurata comunicandole il numero telefonico dell'istituto in questione.

Per utilizzare le prestazioni del servizio di blocco carte di credito e carte clienti, la persona assicurata può telefonare o inviare un fax 24 ore su 24 ai seguenti numeri:
Telefono +41 44 202 00 00
Telefax +41 44 283 33 33

2 Responsabilità
AGA non risponde dei danni derivanti dalla mancata reperibilità dei rispettivi istituti, nonché dei danni patrimoniali derivanti dalla perdita di carte di credito, bancarie e postali.

P Servizio di blocco del cellulare

1 Prestazione di servizi
In caso di furto, rapina o smarrimento del telefono cellulare della persona assicurata, a fronte di una telefonata, AGA ordina il blocco immediato del telefono o della relativa carta SIM presso il rispettivo provider. Se i provider per il blocco richiedono la password, il cliente deve comunicarla ad AGA, affinché il blocco possa essere effettuato.

Per utilizzare le prestazioni del servizio di blocco del cellulare, la persona assicurata può telefonare o inviare un fax 24 ore su 24 ai seguenti numeri:
Telefono +41 44 202 00 00
Telefax +41 44 283 33 33

2 Responsabilità
AGA non risponde né dei danni derivanti dalla mancata reperibilità dei rispettivi provider, né dei danni patrimoniali derivanti dallo smarrimento di cellulari (telefono usato da estranei).

Q Home Care

1 Prestazione di servizi
Quando, durante un viaggio, insorgono situazioni di emergenza presso il domicilio permanente in Svizzera della persona assicurata in seguito a incendi, catastrofi naturali, effrazioni o allagamenti nonché rotture di vetri, AGA segnala alla persona assicurata il numero di telefono di un artigiano competente. L'artigiano, contattato direttamente dal cliente, adotterà misure immediate per impedire l'insorgere di ulteriori danni. L'artigiano, contattato direttamente dalla persona assicurata, adotterà misure immediate per impedire l'insorgere di ulteriori danni.

Per utilizzare le prestazioni del servizio Home Care, la persona assicurata può telefonare o inviare un fax 24 ore su 24 ai seguenti numeri:
Telefono +41 44 202 00 00
Telefax +41 44 283 33 33

2 Spese
I costi sostenuti per l'eliminazione urgente del danno sono a carico della persona assicurata, che riceverà la fattura direttamente dall'artigiano contattato.

3 Responsabilità
AGA non risponde dei danni dovuti all'irreperibilità dell'artigiano competente, nonché dei danni diretti e indiretti insorti durante e dopo l'intervento dell'artigiano stesso.

R Servizio d'interpretariato

1 Prestazioni del servizio
Per utilizzare le prestazioni del servizio d'interpretariato telefonico, la persona assicurata può telefonare o inviare un fax 24 ore su 24 ai seguenti numeri durante il viaggio:
Telefono +41 44 202 00 00
Telefax +41 44 283 33 33
Le prestazioni del servizio d'interpretariato telefonico vengono erogate da un fornitore esterno incaricato da AGA.

1.1 Per la durata del viaggio assicurato, le persone assicurate hanno a disposizione gratuitamente un servizio d'interpretariato telefonico
- per le assicurazioni a breve termine, per un massimo di 12 minuti complessivi (corrispondente a 12 minuti di ricarica telefonica per l'interpretariato), o
- per assicurazioni annuali, per un massimo di 24 minuti complessivi per periodo assicurativo (corrispondente a 24 minuti di ricarica telefonica per l'interpretariato), che le supporta – fatto salvo il punto III R 1.1.3– in episodi di difficoltà di comprensione linguistica, ad es. durante l'ordine al ristorante, uno spostamento in taxi, la richiesta di informazioni sulle strade, la comunicazione con partner d'affari, la prenotazione di un hotel per telefono e in molte altre situazioni nelle quali una persona che parla la lingua della persona assicurata sia in grado di risolvere per lei problemi di comunicazione.

1.2 Il servizio d'interpretariato telefonico copre le seguenti lingue: dal tedesco, francese e italiano allo spagnolo, francese, inglese, italiano, portoghese, cinese, tailandese e turco. Nel tempo, verranno aggiunte altre lingue.

1.3 Si afferma espressamente che il servizio d'interpretariato telefonico non si applica alla gestione o assistenza di situazioni di emergenza, nelle quali siano minacciati beni o diritti legali (integrità fisica, proprietà, libertà personale ecc.) delle persone assicurate o di terzi.

2 Responsabilità
Né AGA né i fornitori di prestazioni incaricati da AGA sono responsabili di eventuali danni e danni consequenziali che possano derivare dall'attività del servizio d'interpretariato telefonico. Ciò vale anche ed espressamente per un impiego mirato del servizio d'interpretariato per situazioni di emergenza ai sensi del punto III R 1.1.3.